

Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione n. 45 del 1935 – “ Lavori sotterranei donne”.

Si conferma quanto già indicato nel precedente rapporto in merito alla disciplina normativa esistente in Italia.

La legge 26 aprile 1934, n. 635 “ tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ”, aveva vietato i lavori sotterranei per le donne di qualsiasi età.

Tale disposizione è stata abrogata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”: pertanto attualmente non esiste un generale divieto per i lavori sotterranei delle donne.

Tuttavia, la stessa legge 903/77, all'art. 1, prevede che eventuali deroghe siano ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Ciò si pone in armonia con l'evoluzione della legislazione comunitaria e nazionale, che ha portato al superamento dell'esclusione assoluta delle donne da certi settori occupazionali, tramite l'eliminazione di disposizioni protettive discriminanti, in favore del principio di parità di trattamento e di pari opportunità e di non discriminazione tra i sessi.

Tale diversa prospettiva, si è storicamente accompagnata all'affermarsi di una cultura rivolta alla promozione del miglioramento generale delle condizioni di lavoro, ed in particolare della salute e della sicurezza, di tutti i lavoratori del settore, di cui sono espressione le direttive europee n. 89/391/CEE (*attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro*), 92/91/CEE e 92/104/CE (*prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive per trivellazione e delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*), trasposte in Italia rispettivamente con d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (successivamente più volte modificato ed integrato) e con d. lgs. 25 novembre 1996, n. 624.

Pertanto il medesimo approccio caratterizza altresì gli standard internazionali adottati più di recente dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed, in particolare, la Convenzione n. 171 sul lavoro notturno e la Convenzione n. 176 sulla sicurezza e l'igiene nelle miniere, che rispettano pienamente il principio della parità di trattamento.

L'esigenza di una protezione rafforzata delle lavoratrici permane, invece, a fronte di situazioni particolari che giustificano l'esclusione assoluta delle donne dallo svolgimento di determinate attività: si tratta in particolare della tutela della salute della donna nei periodi di gravidanza e allattamento, che implica altresì la tutela della salute del bambino.

Con specifico riferimento al settore minerario, gli stessi contratti collettivi, facendo propria questa impostazione, rinviando, per le lavoratrici in maternità e allattamento, alla

disciplina vigente , in particolare al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”*. L’art. 7 del citato decreto prevede espressamente il divieto di adibire le lavoratrici al trasporto ed al sollevamento dei pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri.

Sono considerati lavori pericolosi, faticosi ed insalubri quelli indicati nell’allegato A del dlgs.151/2001, lett.a) e lett. b) , - *elenco dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri* – ed allegato B – *elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art.7, punto 2*.

La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

Anche nel caso di lavori non espressamente compresi nell’elenco di cui all’allegato A, deve essere spostata ad altre mansioni la lavoratrice addetta a mansioni che, in base a un preventivo accertamento degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultino pregiudizievoli per la sua salute.

In entrambe le ipotesi sopra considerate, in assenza di mansioni equivalenti cui sia possibile adibire la lavoratrice, alla stessa potranno essere assegnate:

- mansioni superiori, con applicazione dell’art. 2103 c.c., come modificato dalla legge n. 300/1970, che prevede la corresponsione, in tale ipotesi, del trattamento retributivo corrispondente alla mansione effettivamente svolta;
- mansioni inferiori, in deroga a quanto previsto in via generale dalla stesso art. 2103, con mantenimento però del trattamento retributivo corrispondente alla mansione originariamente svolta.

In caso di impossibilità di spostamento della lavoratrice ad altre mansioni, di qualunque tipo, il servizio ispettivo può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza, nonché per i sette mesi successivi alla nascita del figlio.

I lavori sotterranei di carattere minerario sono indicati anche nell’allegato C – *elenco non esauriente di agenti, processi e condizioni di lavoro*. Per tali lavori, ai sensi dell’art. 11 del citato decreto legislativo, il datore di lavoro, nell’ambito della predisposizione del documento di valutazione dei rischi (art. 4 decreto legislativo 626/94), deve effettuare specifiche valutazioni, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Domanda Diretta

Allo stato attuale non risultano specifiche previsioni contrattuali, almeno a livello di contrattazione collettiva nazionale, che prevedano deroghe specifiche, ai sensi dell'art.1 della legge 903/77.

Per quanto riguarda i dati statistici relativi al numero di donne attualmente occupate nel settore, si fa presente che è in corso di definitiva realizzazione il trasferimento delle specifiche competenze tra Stato e Regioni, con un coordinamento ed un monitoraggio dei dati del settore effettuato a livello centrale dalle amministrazioni coinvolte.

Pertanto, i relativi dati sono in corso di elaborazione e verranno inviati con il prossimo rapporto.

Allegati:

- Legge 9 dicembre 1977, n. 903 *"Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"*;
- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 *"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*;
- Direttiva 89/391/CEE *"Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro"*;
- Direttiva 92/91/CEE *"Prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive per trivellazione"*
- Direttiva 92/104/CE *"Prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"*;
- Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
- Art. 2103 codice civile.

Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali a cui il presente rapporto è stato inviato:

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ABI

**CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA
CONFAPI**

**CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE CONFCOOPERATIVE
LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE LEGACOOOP**

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE

CONFARTIGIANATO

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO CNA

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE

CONFAGRICOLTURA

CONFEDERAZIONE ITALIANA DEI DIRIGENTI D AZIENDA - C.I.D.A.

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.

UNIONE GENERALE DEL LAVORO - U.G.L.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.